

56.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale (Costituzione)	1101	Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documenti)	1102
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	1101	Missioni valesvoli nella seduta del 24 settembre 1992	1101
Disegno di legge di conversione n. 1519 (Articolo unico, modificazioni apportate dalla Commissione, articoli del relativo decreto-legge, emendamenti ed articoli aggiuntivi e ordini del giorno)	1091	Proposte di legge (Annunzio)	1101
		Proposta di legge n. 3 (Articolo 1 e relativi emendamenti)	1085
		Richieste ministeriali di pareri parlamentari	1102
		Risoluzioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	1102

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*PROPOSTA DI LEGGE: AMODEO ED ALTRI — CACCIA ED ALTRI
— FINCATO E CRISTONI — MARTE FERRARI ED ALTRI —
RODOTÀ ED ALTRI — CAPECCHI ED ALTRI — RONCHI ED
ALTRI — SALVOLDI ED ALTRI — PIETRINI ED ALTRI — RUSSO
SPENA ED ALTRI: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE
DI COSCIENZA (3) (RINVIATA ALLE CAMERE NELLA X LEGI-
SLATURA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA A NORMA
DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE)*

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei « Principi fondamentali » della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 1

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Macera-

tini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sostituirlo con il seguente:

1. Ciascun cittadino di fronte alla legge gode di pari dignità sociale, senza alcuna distinzione, ed esercita il proprio diritto alla libertà di coscienza nel rispetto del principio sancito dalla Costituzione italiana per cui, se la guerra, quale strumento di offesa, va ripudiata, la difesa della Patria è un sacro dovere.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, il cittadino che, dimostandolo, dichiara per motivi di coscienza di opporsi alla violenza delle armi può chiedere di compiere il dovuto periodo di ferma militare nel ruolo dei servizi dell'Esercito italiano.

3. A tal fine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, intesi gli Stati Maggiori delle tre Armi, le componenti dell'esercito sono suddivise in unità di combattimento ed unità di servizio.

4. Gli obblighi, la disciplina, il trattamento economico, sono identici per tutti gli appartenenti alle due categorie, mentre differenziato ne è l'addestramento, pur mantenendo l'obbligatorietà dell'esercizio fisico individuale e collettivo.

5. L'obiettore di coscienza può essere imbarcato su naviglio ed aerei di servizio solamente a domanda, privilegiando i servizi di terra.

6. L'obiettore di coscienza, in alternativa al servizio nell'Esercito, può chiedere di adempiere agli obblighi di leva nelle unità di servizio dei corpi o enti militarizzati dello Stato come Polizia di Stato, Corpo delle Guardie Forestali, delle Guardie di Finanza, della Polizia penitenziaria, della Croce Rossa Militare Italiana.

1. 2.

Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che per obbedienza alla coscienza nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione *con le seguenti:* che dichiarano di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, libertà di pensiero e religione.

1. 3.

Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione in-

ternazionale sui diritti civili e politici *con le seguenti:* dalla Costituzione della Repubblica italiana.

1. 4.

Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: opponendosi alla violenza *fino a:* agli obblighi di leva *con le seguenti:* sono contrari all'uso delle armi per motivi religiosi, filosofici o morali, possono essere ammessi a soddisfare gli obblighi di leva.

1. 5.

Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle Forze armate *con le seguenti:* nelle unità combattenti dell'Esercito italiano.

1. 6.

Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri.

Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile *con le seguenti:* devono prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

1. 7.

Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile *con le seguenti:* possono adempiere gli obblighi di leva nelle unità dei servizi.

1. 8.

Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in sostituzione del servizio militare *aggiungere le seguenti:* armato, un servizio militare non armato oppure.

* 1. 9.

Gorgoni, Giuseppe Galasso, Guglielmo Castagnetti, Sbarbati Carletti, De Carolis.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in sostituzione del servizio militare *aggiungere le seguenti:* armato, un servizio militare non armato oppure.

* 1. 15.

Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un servizio civile diverso per natura e autonomo dal servizio militare *con le seguenti:* un servizio civile che rientra tra quelli istituzionalmente disposti alle attività dello Stato.

1. 10.

Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: diverso per natura e autonomo dal servizio militare ma come questo.

1. 11.

Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 12.

Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali servizi, fino all'emanazione della disciplina organica del reclutamento obbligatorio e volontario in attuazione del nuovo modello di difesa

nazionale, si svolgono secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

* 1. 13.

Gorgoni, De Carolis, Giuseppe Galasso, Guglielmo Castagnetti, Sbarbati Carletti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali servizi, fino all'emanazione della disciplina organica del reclutamento obbligatorio e volontario in attuazione del nuovo modello di difesa nazionale, si svolgono secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

* 1. 16.

Conti, Fini, Ignazio Gasparri, La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sono obbligati a prestare servizio civile tutti coloro che, per esubero del contingente di chiamata alle armi, fossero esonerati totalmente dal prestare il servizio militare di leva.

1. 14.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 1992,
N. 364, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI PREPENSIONAMENTO (1519)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992, che, entro il 31 dicembre 1992, possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che presentino entro la medesima data la relativa domanda, è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal citato articolo 27, compresa quella di cui al comma 7, relativa alle imprese che abbiano previsto l'utilizzazione del pensionamento anticipato in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991 »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata delibera del CIPE 12 giugno 1992, nel caso in cui il numero di domande sia superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le imprese, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 marzo 1970, n. 300, e successive modificazioni, individuano le domande da inoltrare agli istituti previdenziali nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:

- a) carichi di famiglia;
- b) anzianità;
- c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

1-ter. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'onere per il contributo dovuto agli istituti previdenziali ai sensi delle norme sui trattamenti pensionistici anticipati di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere imputato, anche agli effetti dei conti consolidati, per l'intero ammontare al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio nel quale si considera sostenuto ovvero, in quote costanti, dell'esercizio stesso e dei quattro successivi ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992, che possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le norme previste dal citato articolo 27, sempreché alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano presentato la relativa domanda. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta delibera del CIPE 12 giugno 1992.

2. Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere alla gestione pensionistica competente, è elevato al 50 per cento.

3. Si considerano utilmente proposte le domande di pensionamento anticipato presentate, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro la data del 29 febbraio 1992.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: 30 giugno 1992 aggiungere: ed entro i limiti numerici dalla stessa stabiliti.

1. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

0.1-bis. La suddivisione del monte dei venticinquemila prepensionamenti previsti, secondo le disposizioni richiamate al comma 1, deve attenersi, fino ad esaurimento delle domande presentate, ai seguenti criteri di ripartizione:

a) 20 per cento ai lavoratori alle dipendenze delle piccole e medie aziende;

b) 80 per cento ai lavoratori delle restanti aziende;

c) la suddivisione dei prepensionamenti di cui alle lettere a) e b) deve comunque avvenire con rapporto proporzionale al numero degli occupati per ogni regione;

d) i lavoratori di cui al comma 1 dipendenti da aziende a partecipazione statale o pubblica, non devono superare il 30 per cento degli aventi diritto al provvedimento.

1. 1.

Sartori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le indennità di prepensionamento devono comunque seguire una indicizzazione rapportata al reale aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT nell'ambito della regione di residenza.

1. 2.

Sartori.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 31 dicembre 1991 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 1992 »;

b) le parole: « di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 » sono sostituite con le seguenti: « di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ».

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 7903 denominato « Contributi all'ENI e all'IRI per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero », dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'INPS, dietro presentazione di rendiconto.

1. 012.

Prevosto, Sanna, Pizzinato,
Strada, Rebecchi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-1993, presso le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecin-

quecento unità di personale che fruiscono del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle Amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

* 1. 01.

Governo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-93, presso le Amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscono del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono es-

sere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle Amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

* 1. 02.

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-93, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante e pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

* 1. 03.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Bergonzi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-93, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste

mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

* 1 .04.

Sapienza, Breda, Mengoli,
Gelpi, Torchio, Ratto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-93, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificate nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interes-

sate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

* 1. 013.

Gaetano Colucci.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In deroga al limite numerico previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e fino al 31 dicembre 1994, in caso di crisi economiche settoriali, da dichiararsi dal CIPI su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del medesimo Ministro il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso ai lavoratori dipendenti da imprese industriali ovvero esercenti attività commerciali o di servizi, anche artigiane, inserite in aree industriali aventi attività produttiva omogenea ovvero integrate in fasi di ciclo produttivo completo, oppure in quanto si tratti di imprese di servizi complementari alle stesse, con almeno cinque prestatori di lavoro compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, appartenenti al settore di riferimento ed operanti negli ambiti territoriali indicati dal decreto. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo previsto in 2.400 miliardi di lire si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.

1 .05.

Innocenti, Ghezzi, Pizzinato, Larizza, Mussi, Rebecchi,
Sanna, Turco.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è inserito il seguente:

« Le disposizioni del primo comma sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1992, anche ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di pulizia o di altri servizi tecnici alle imprese ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dal 1° gennaio 1992 nel caso in cui le aziende appaltatrici di mense, ristorazione, pulizia aziendale e altri servizi tecnici alle imprese, debbano cessare o sospendere l'attività in seguito alla cessazione o sospensione da parte della ditta appaltante, si fa ricorso alle norme e alle procedure in materia di mobilità contenuta nella presente legge, qualora non possa essere garantito il reimpiego a tutti i lavoratori dell'azienda appaltatrice ».

1. 06.

Azzolina, Calini Canavesi, Bolognesi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In deroga ai limiti numerici minimi previsti dall'articolo 1, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 233, il trattamento di CIGS per le causali previste agli articoli 1 e 3 della citata legge, può essere corrisposto ai lavoratori dipendenti di aziende industriali, di servizio ovvero artigiane inserite in aree industriali aventi attività produttiva omogenea ovvero integrata in fasi di ciclo produttivo completo.

2. Il CIPI, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto indivi-

dua con propria delibera i comuni nonché i settori merceologici che costituiscono la composizione di ognuna delle aree richiamate al precedente comma.

1. 07.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

1. 011.

Governo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I provvedimenti di proroga della CIGS assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22 sono prorogati fino al 28 febbraio 1993.

2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito al 28 febbraio 1993.

3. Dopo tale data, per i casi previsti nei precedenti commi 1 e 2, può essere concessa un'ulteriore proroga del trattamento di CIGS, alla condizione che nei territori interessati, da parte degli Enti o aziende controllate che hanno in carico i lavoratori interessati, siano predisposti progetti territoriali di reimpiego in attività produttive, di servizio ovvero autonome, quantitativamente adeguati sotto il profilo occupazionale. I provvedimenti di proroga, vengono assunti secondo la motivazione prevista al comma 1 e con la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

1. 08.

Innocenti, Pizzinato, Sanna, Larizza, Turco, Ghezzi, Rebecchi, Mussi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223 si interpretano nel senso che, scaduti i termini di ulteriore applicazione della normativa previgente, l'impresa può ottenere la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ancorché la causale sia la medesima, nelle forme e secondo le procedure di cui al titolo I, capo I, della legge stessa.

2. In attesa dell'approvazione da parte del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare la continuazione in via provvisoria dell'erogazione del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.

1. 09.

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalle legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale sarà ulteriormente elevata al 35 per cento a far data dal 1° gennaio 1993 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1994.

1. 010.

Pizzinato, Ghezzi, Ennio Grassi, Solaroli, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la volontà espressa dal Governo di dare seguito ad accordi già da tempo conclusi con le organizzazioni sindacali, consentendo tra l'altro il passaggio di 1.500 unità di personale che fruisca del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici;

considerata la gravità della situazione occupazionale;

considerate le legittime aspettative formatesi negli interessati,

invita il Governo

ad assumere, utilizzando gli strumenti che la Costituzione prevede, le iniziative più adeguate onde pervenire, in un breve

arco di tempo, alla soluzione del problema.

9/1519/1.

Vincenzo Mancini, Morgando, Bolognesi, Ratto, Ghezzi, Bergonzi, Torchio, Breda, Pizzinato, Sartori, Paissan, Patria.

La Camera,

considerato che ci si trova nella situazione che qualora aziende appaltatrici di servizi: mense, ristorazione, pulizia aziendale e altri servizi tecnici, cessino o interrompano l'attività produttiva per crisi o ristrutturazione delle aziende appaltanti, i lavoratori addetti a suddetti servizi vengono a trovarsi senza alcuna difesa,

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative urgenti, con vigenza 1° gennaio 1992, ad integrare l'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

9/1519/2.

Azzolina.

La Camera

impegna il Governo

a salvaguardare le possibilità di prepensionamento e pensionamento anticipato previste per i lavoratori del settore dell'amianto.

9/1519/3.

Muzio, Bolognesi, Azzolina, Pizzinato, Patria, Sestero Giannotti, Dolino.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevvoli
nella seduta del 24 settembre 1992.**

Artioli, Azzolini, Bodrato, Buffoni, Buttitta, Cafarelli, Cariglia, Cellai, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Farigu, Fava, Foschi, Galbiati, Gualco, Ignazio La Russa, Matarrese, Michelini, Nicolosi, Pioli, Pisicchio, Prandini, Ronchi, Oreste Rossi, Rutelli, Sacconi, Scavone, Spini, Varriale.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 settembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SAVINO: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (1600);

PAPPALARDO: « Norme in materia di avanzamento e di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza » (1601);

GARAVAGLIA ed altri: « Ordinamento della professione sanitaria di podologo » (1602);

RUTELLI: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di pubblica esecuzione e rappresentazione di opere » (1603);

DI DONATO ed altri: « Norme sull'ordinamento interno dei partiti politici e sul finanziamento dell'attività politica » (1604);

SERVELLO ed altri: « Istituzione dei corsi di laurea con indirizzo in stenografia » (1605).

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 346, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 346, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia » (1379).

Costituzione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale.

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale ha proceduto in data 23 settembre 1992 alla sua costituzione.

È stato eletto Presidente il deputato Ombretta Fumagalli Carulli.

Sono stati eletti Vicepresidenti il senatore Franco Castiglione ed il deputato Ferdinando Imposimato.

Sono stati eletti Segretari i deputati Enrico Ferri ed Alfonso Pecoraro Scanio.

**Trasmissione
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 26 agosto 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 agosto 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali
di pareri parlamentari.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso, con lettere in data 7 settembre 1992, ai sensi dell'articolo 7 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: « Modifica dei termini per la definizione dei procedi-

menti ancora in fase di istruzione formale » e la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: « La modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari ».

Ai sensi della predetta disposizione e del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, tali richieste sono state deferite dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 ottobre 1992.

**Annuncio di risoluzioni, interpellanze e
di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.